

Ruolo e responsabilità del professionista

Tra i compiti di chi assiste i contribuenti, l'analisi della posizione e la quantificazione delle imposte. Ma anche l'obbligo di lanciare l's.o.s. all'Uif

di Stefano Loconte

Cruciale è il ruolo del professionista nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, il quale assiste i contribuenti fiscalmente

residenti in Italia che detengono attività patrimoniali e finanziarie all'estero nella regolarizzazione della loro posizione nei confronti del Fisco italiano. Invero, la figura del professionista assume rilevanza sin dalla fase preliminare di analisi della posizione giuridica del contribuente e di valutazione di eventuali implicazioni e particolari criticità che la fattispecie potrebbe presentare.

È il caso, per esempio, del contribuente che ha costituito l'intero patrimonio all'estero in annualità ancora accertabili, ovvero il caso in cui negli stessi anni siano stati effettuati apporti di capitale rilevanti, che potrebbero indurre l'Amministrazione finanziaria a presumere una sottrazione dolosa a tassazione, da parte dello stesso contribuente, di reddito imponibile in Italia. Anche dal punto di vista della quantificazione delle imposte e delle sanzioni da versare, il professionista ha l'arduo compito di individuare la strada meno onerosa, e quindi la più conveniente, per il suo cliente che permette di sanare la posizione in relazione alle imposte sui redditi di capitali detenuti all'estero. In particolare, per i contribuenti che detengono attività finanziarie all'estero di ammontare inferiore ai 2 milioni di euro e che, quindi, possono optare per l'applicazione del metodo di calcolo forfetario dei rendimenti di natura finanziaria, egli sarà tenuto a effettuare un calcolo preliminare delle imposte eventualmente dovute sugli stessi redditi, al fine di valutare la convenienza di calcolare le imposte mediante l'applicazione del metodo di calcolo citato, anziché di quello



Stefano Loconte,
fondatore e
managing partner
dello studio legale
e tributario Loconte
& Partners

analitico. Infine, dopo l'invio dell'istanza e di tutta la documentazione di supporto, sarà lo stesso professionista a rappresentare il cliente dinanzi all'Amministrazione finanziaria durante l'eventuale fase di contraddittorio, prevista dalla stessa procedura. Definito il ruolo del professionista e delle responsabilità che egli stesso ha nei confronti del cliente, è opportuno ricordare quali obblighi, invece, gravano in capo a dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e notai di verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, essi devono inviare all'Uif (Unità di informazione finanziaria) una segnalazione di operazione sospetta (s.o.s.) «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» (art. 41 D.Lgs. 231/2007).

Ciò, anche con riferimento alle fattispecie di rimpatrio di capitali e beni detenuti in paesi individuati dal Gafi come ad alto

rischio e/o non cooperativi ovvero con lacune strategiche nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Ma qual è il momento esatto in cui scattano gli obblighi di effettuare la s.o.s. da parte del professionista? È superfluo affermare che sarebbe palesemente impraticabile assistere e fornire consulenza ai contribuenti, aiutandoli nella ricostruzione delle varie operazioni, se l'obbligo di informativa all'Uif scattasse nel momento stesso in cui il professionista venisse a conoscenza degli stessi fatti che sarebbero a fondamento della procedura di voluntary disclosure. Pertanto, al fine di consentire il naturale esame della posizione giuridica del cliente senza timore di implicazioni collaterali, tutti i professionisti sono esentati dal suddetto obbligo di segnalazione con riferimento alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso non solo alla fase di valutazione sull'eventualità di aderire o meno alla procedura in questione, ma, altresì, durante tutta la fase di esame della posizione giuridica del cliente (art. 12 del D. Lgs. 231/2007). Al contrario, questi obblighi scatteranno nel momento in cui si concretizzerà il conferimento dell'incarico professionale, quando il soggetto richiedente la prestazione assumerà la qualifica giuridica di cliente.

Di conseguenza, come è stato chiarito dal Mef, «nell'ipotesi in cui all'attività del professionista, limitata alla valutazione circa l'opportunità, per il suo assistito, di accedere o meno alla procedura di voluntary disclosure, non segua il conferimento dell'incarico, non sussistono gli obblighi antiriciclaggio». Questo accade, quindi, ogni qual volta il cliente, dopo il colloquio con il suo consulente, decida di non aderire più alla procedura in questione. **P**